

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2279

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO*Presentata il 22 giugno 1978*

Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno tra i molteplici problemi che angustiano la vita delle imprese nell'attuale fase dell'economia italiana e che richiede una soluzione non più differita, riguarda la chiarezza quantitativa dei bilanci, cioè la corrispondenza dei valori in essi iscritti alla effettiva consistenza delle voci a cui essi si riferiscono.

La progressiva erosione del potere d'acquisto della nostra moneta arreca gravi squilibri nelle gestioni aziendali; squilibri che si compendiano in risultati contabili non rispondenti al vero, in altre parole, l'utile o la perdita d'esercizio conseguiti da un'impresa risultano: l'uno stimato in eccesso, l'altra stimata per difetto. Alla base di questi inesatti risultati di fine esercizio esiste essenzialmente, com'è noto, una valutazione alterata dei cespiti patrimoniali attivi e di conseguenza, del calcolo di quote d'ammortamento teoriche, insufficienti a coprire il costo

di rinnovamento dei beni a cui si riferiscono e che, incidendo non come dovrebbero nella determinazione dell'utile netto ne sofisticano il valore dando luogo al fenomeno della distribuzione di utili non realmente conseguiti. Ciò causa, in effetti, la distribuzione di capitale intaccando così il patrimonio delle aziende. Anche sotto il profilo fiscale, ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone giuridiche, questo stato di cose comporta rimarchevoli danni alle aziende. Se, infatti, come abbiamo visto, il presunto utile netto conseguito, da distribuire, comprende in realtà anche una fetta di capitale, si viene a distorcere il significato stesso dell'IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche). Essa, cioè, oltre a configurarsi come un'imposta sul reddito viene ad assumere un carattere, assolutamente non voluto, d'imposta patrimoniale.

Secondo le norme del codice civile le aziende sono obbligate a valutare i cespiti

attivi del loro patrimonio al loro « costo storico » o al prezzo d'acquisto.

Recentemente con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, si è consentita la rivalutazione dei cespiti ammortizzabili, rivalutazione che ha consentito di recuperare la sensibile perdita di valore della moneta che si è registrata in questi ultimi anni.

Si è trattato di un provvedimento utile ma che non consente di risolvere in via permanente il problema.

Il presente progetto di legge al contrario, prevedendo una rivalutazione annuale dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese, consente di risolvere in via definitiva la questione, anche in presenza di un sostenuto tasso di inflazione.

Non va poi sottovalutato il fatto che provvedimenti d'indicizzazione, in forme simili, sono stati presi da molti paesi esteri ed una mancata legislazione italiana, in materia, potrebbe essere creatrice di condizioni di scarso interesse per il mercato italiano da parte dei capitali esteri, che potrebbero optare per l'investimento in quelle imprese di paesi terzi che contemplano tale garanzia di rivalutazione automatica dei capitali stessi.

Veniamo ora ad esaminare analiticamente gli articoli del nostro progetto di legge.

Nell'articolo 1 abbiamo tenuto a precisare le categorie dei cespiti attivi ai quali applicare le norme per la rivalutazione affinché si possano evitare, il più possibile, divergenze di interpretazione in proposito.

Il coefficiente stabilito dall'articolo 2 si applica, sia per la rivalutazione dei cespiti, sia per la rivalutazione dei fondi di ammortamento.

Ad evitare che possano verificarsi casi di sopravvalutazione si è provveduto, all'articolo 3, a stabilire una concorrenza tra l'importo dei cespiti attivi eventualmente valutati ai prezzi di mercato e l'importo del prezzo d'acquisto moltiplicato per il

coefficiente stabilito nell'articolo 2 e determinato in modo da consentire di tenere il passo con la perdita di valore della moneta.

Gli amministratori e i sindaci, in base a quanto dettato dall'articolo 4, saranno tenuti a motivare di fronte all'assemblea i criteri adottati per procedere alla rivalutazione. Ciò, naturalmente, per dar modo ai componenti dell'assemblea di rendersi conto dell'operato degli organi direttivi e di controllo e per consentire all'assemblea stessa di poter esprimere, con cognizione di causa, il suo parere.

All'articolo 5, sempre per aderire al fine della chiarezza del bilancio, viene stabilito che il saldo attivo del Fondo di rivalutazione vada ripartito tra il capitale sociale e le riserve esistenti in modo da non alterare il rapporto già esistente tra il primo e le seconde e per non provocare squilibri di natura esterna in un rapporto che, solitamente, discende da requisiti di gestione e che deve perciò essere controllato esclusivamente dagli organi amministrativi dell'azienda.

Gli articoli 6 e 7 dispongono, l'uno le sanzioni per la mancata o non completa applicazione delle norme previste dalla legge a carico degli amministratori e dei sindaci; l'altro la mancanza di efficacia delle rivalutazioni eseguite al di fuori del bilancio e dell'inventario affinché, soprattutto, si tuteli la buona fede di colui il quale voglia apprendere dalle risultanze del bilancio la reale situazione economico-finanziaria di un'azienda.

Con l'articolo 8, infine, si introduce quella clausola di adeguamento automatico annuale di cui si è detto già nella esposizione generale della legge. Qui si vuole soltanto sottolineare che è stata preferita la scadenza annuale perché sembra, la più aderente alla necessità di una sufficiente trasparenza dei bilanci, dati i ritmi di inflazione, che purtroppo da molti anni si registrano nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le società, gli imprenditori e gli enti che siano tenuti alla formazione del bilancio hanno la facoltà di procedere alla rivalutazione per conguaglio monetario delle seguenti categorie di cespiti patrimoniali attivi: terreni, fabbricati, edifici industriali, impianti e macchinari, mobili e attrezzature, automezzi, attrezzi ed utensili, entro e non oltre la formazione del bilancio e dell'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine deve avvenire la rivalutazione del capitale, di sue quote o di titoli azionari.

ART. 2.

Il coefficiente massimo applicabile ai fini della rivalutazione è: 1,4.

I singoli cespiti attivi, valutati al prezzo di costo o al prezzo d'acquisto devono essere iscritti in bilancio per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per il coefficiente di cui al comma precedente.

Conseguentemente alla rivalutazione dei cespiti attivi si deve procedere alla rivalutazione dei corrispondenti fondi di ammortamento già esistenti in bilancio e le cui quote annue siano state portate in detrazione dell'utile lordo d'esercizio.

Alla rivalutazione dei fondi di ammortamento si provvede mediante il coefficiente di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3.

I cespiti attivi valutati in base ai prezzi di mercato o alle quotazioni, devono essere iscritti in bilancio per l'im-

porto minore risultante dal confronto tra il prezzo di mercato o le quotazioni e il prezzo d'acquisto o il costo moltiplicato per il coefficiente previsto nell'articolo 2.

ART. 4.

Per la rivalutazione delle attività e degli ammortamenti effettuati ai sensi della presente legge gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

ART. 5.

Il saldo attivo risultante dal conto intestato al Fondo rivalutazione per conguaglio monetario deve essere imputato al capitale sociale, alla riserva legale e alle eventuali riserve già formate in ottemperanza a disposizioni dello statuto sociale, rispettando le proporzioni esistenti fra le componenti appena elencate.

In seguito alla rivalutazione del capitale sociale, il valore nominale delle azioni deve essere proporzionalmente aumentato.

ART. 6.

Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo undicesimo, libro V del codice civile, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma; articolo 2, secondo, terzo e quarto comma; articoli 3, 4 e 5 della presente legge, gli amministratori e i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre, presso qualsiasi impresa od ente, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'articolo 2641 del codice civile.

ART. 7.

Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, non acquistano efficacia né ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività.

ART. 8.

A partire dal 1980 e ogni anno successivo il Ministro del tesoro fisserà con proprio decreto, entro il mese di febbraio, il coefficiente massimo applicabile al fine della rivalutazione delle categorie dei ceptiti attivi di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo le norme contenute nella stessa.

Il coefficiente predetto dovrà essere calcolato sulla base dell'aumento dei prezzi all'ingrosso verificatosi nell'anno immediatamente precedente.